

R.G. 6/2024
RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
CCI

PROC. UNIT. 179-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

SECONDA SEZIONE CIVILE

SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA DI OMOLOGA ex art. 70 C.C.I.I.

La sig.ra Angrisani Rosa (C.F. NGRRSO74L47H931Y), nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 07.07.1971, residente in Somma Vesuviana (NA), alla Via Annunziata n. 15, assistita dall'Avv.to Gioacchino Sautariello, giusta procura in atti, ha presentato ricorso per la ristrutturazione dei debiti, depositato in data 06.10.2023, con l'ausilio dell'O.C.C. Dott. Roberto Stampati.

A seguito delle integrazioni richieste con decreto del 07.11.2023 e depositate in data 16.11.2023, il Giudice con decreto del 12.12.2023 dichiarava aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti.

Con relazione del 19.03.2023, l'O.C.C. rilevava la mancanza di contestazioni sull'assenza di colpevolezza della debitrice nonché sulle cause di sovraindebitamento, chiedendo l'omologa del piano, previa verifica della relativa ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano presentato.

Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.

1. QUALITÀ DI CONSUMATORE



La ricorrente è pacificamente qualificabile come “consumatore”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e), C.C.I.I., dal momento che nell’assunzione delle obbligazioni ha agito per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale.

Il Tribunale ritiene che possa essere considerato “consumatore” il soggetto il cui squilibrio patrimoniale ed economico sia eziologicamente derivato da obbligazioni assunte per realizzare interessi a carattere personale o familiare.

Nel caso di specie il sovraindebitamento della ricorrente è stato determinato dall’assunzione di obbligazioni assunte per fronteggiare esigenze di carattere familiare e, quindi, estranee ad attività a carattere imprenditoriale.

2. CONDIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Ricorre il requisito del sovraindebitamento, definito dall’art. 2, comma 1, lettera c) C.C.I.I., quale stato di crisi o insolvenza del consumatore.

Ne deriva che è sovraindebitato il consumatore i cui flussi di cassa risultino inadeguati rispetto alle obbligazioni assunte ovvero non riesca ad adempiere con regolarità rispetto alle stesse.

Nel caso dell’Angrisani, la stessa versa in condizione di sovraindebitamento atteso che l’unica attività in capo alla stessa è il reddito da lavoro dipendente, destinato al mantenimento proprio e del figlio [REDACTED], in mancanza di corresponsione di qualsivoglia forma di sostentamento da parte dell’ex coniuge.

Occorre rilevare che la ricorrente ha nel tempo onorato ed estinto i finanziamenti richiesti e che l’attuale debitoria è costituita dal finanziamento assunto, congiuntamente all’ex coniuge, nel 2007 – in occasione della nascita del figlio – al cui adempimento avrebbe dovuto provvedere l’ex coniuge dell’Angrisani in virtù di accordi presi tra i coniugi in occasione della separazione.

3. ASSENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE EX ART. 69 C.C.I.I.



Le cause del sovraindebitamento da ascrivere alla condizione familiare della ricorrente vanno ad escludere che lo stato di sovraindebitamento dell'Angrisani sia stato determinato con colpa grave, malafede o frode, come richiesto dall'art. 69 C.C.I.I.

In particolare, come attestato dalla relazione particolareggiata, al momento dell'assunzione del finanziamento, risultava *"un reddito per la sig.ra Angrisani Rosa pari ad € 1.600,00 ed un reddito familiare complessivo di € 4.000,00"*. L'O.C.C. ha osservato sul punto che all'epoca del finanziamento, il merito creditizio è stato adeguatamente valutato, seppure avrebbe dovuto essere considerato che i redditi dell'ex coniuge dell'istante derivavano da fitti nonché il futuro ampliamento del nucleo familiare in ragione dello stato di gravidanza dell'Angrisani.

In ogni caso, come anche comprovato dall'assenza di osservazioni sul punto, appare evidente che la condizione di sovraindebitamento non è stata determinata dall'Angrisani con malafede o colpa grave.

Risultano, infine, presenti ed integrate le ulteriori condizioni di ammissibilità espressamente richieste dalla legge, non ricorrendo alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 69 C.C.I.I., non essendo la ricorrente stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

4. PIANO PROPOSTO DALLA RICORRENTE

La ricorrente, con l'assistenza dell'Avv.to Sautariello e dell'O.C.C., ha proposto un piano di ristrutturazione dalla durata di mesi 30, prevedendosi l'integrale pagamento di tutti i creditori ipotecari e privilegiati ed il pagamento al 30% dei creditori chirografari, secondo la seguente modalità: 1) la cessione, al momento dell'omologa del piano, della somma accantonata dal datore di lavoro quale pignoramento per € 2.629,00; 2) la cessione di parte della retribuzione mensile corrisposta dal datore di lavoro Vivai Somma s.r.l.

Questa la debitoria complessiva dell'Angrisani:



Creditore	Importo
Dott. Stampati Roberto (prededuzione)	€ 750,00
Avv. Sautariello Gioacchino (prededuzione)	--
IFIS (chirografario)	€ 15.772,00
Agenzia Entrate Riscossioni (chirografario)	€ 736,58
TOTALE	€ 17.258,58

La ricorrente è separata, con un figlio a carico, ed è lavoratore dipendente con un reddito lordo annuo pari ad € 14.838,25 circa, percependo uno stipendio netto mensile di circa € 1.067,00. La stessa è proprietaria di un'autovettura Ford Fiesta TG EJ924DZ, immatricolata nel 2011, esclusa dal piano in quanto utilizzata per gli spostamenti di lavoro della ricorrente, ed è titolare di un conto corrente bancario presso [REDACTED]. Al sostentamento del proprio nucleo familiare è stata destinata la somma di € 856,00 mensili.

In particolare, come specificato dal gestore con le ulteriori precisazioni rese in data 03.04.2024, a seguito di decreto del Giudice del 29.03.2024, dunque, *"la ricorrente ha offerto il pagamento del 30% del credito vantato sia da IFIS NPL che dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione, attraverso la corresponsione al momento dell'omologa del piano, della somma accantonata dal datore di lavoro a seguito di pignoramento per euro 2.379,00 divisa in: - euro 1.658,03 acconto a banca IFIS; euro 220,97 saldo Agenzia Entrate e Riscossione; - euro 500,00 acconto compenso Gestore OCC; e proponendo il pagamento del residuo credito pari al 35% sul debito di IFIS NPL, dilazionando in 30 rate, mentre il residuo del compenso del Gestore pari ad euro 250,00 all'esito dell'esecuzione del piano"*.

In conclusione, il piano si presenta completo sotto il profilo della documentazione utilizzata, congruo sul piano logico-argomentativo e documentale in relazione alla fattibilità dello stesso, rispetto a cui il Tribunale nulla ha da osservare.

In mancanza di opposizione da parte dei creditori non risulta necessario esaminare la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, sebbene chiaramente rappresentata dall'O.C.C. ed evidente alla luce della composizione del patrimonio della debitrice.



Per tutto quanto considerato, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nulla osta all'omologa del piano presentato da Angrisani Rosa.

P.Q.M

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **ANGRISANI ROSA**.

DISPONE che l'O.C.C. - Gestore della Crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al G.D. eventuali irregolarità.

DISPONE che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'O.C.C. entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'O.C.C. preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'O.C.C. a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza.

DISPONE che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore.

Nulla sulle spese.

DICHIARA chiusa la procedura.



MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte
ricorrente e al Gestore della Crisi.

Così deciso in Nola, l'8 aprile 2024

Il Giudice

Dr.ssa Federica Peluso

